



Allegato alla deliberazione G. C.  
n. 826 del 31/12/2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
(D. Vincenzo Fratantoni)

## ASSESSORATO AL TERRITORIO

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA

# OSSERVAZIONI / CONTRODEDUZIONI

---

PIANO DI LOTTIZZAZIONE

**“BORGAZZI 90 S.a.s.”**

in via Borgazzi

adottato con DGC n. 672 del 14.10.2011

ALL/B

---

## OSSERVAZIONE N. 1:

---

P.G. 121355\_ 18.11.2011

Richiedente: Sezione di Monza Italia Nostra Onlus

### Sintesi osservazione

L'osservante chiede:

- l'annullamento della deliberazione di adozione di Giunta Comunale n. 672 del 14.10.2011, affermando l'illegittimità dell'atto.

In particolare, l'osservante evidenzia quanto segue:

a) richiama l'attenzione sulla norma dell'art. 8 (comma 3), art. 10 (comma 5), art. 12 (commi 3 e 5) e art. 14 della L.R. 12/2005, sull'art. 5 della L. 106/2011 e sulla Circolare interpretativa della Regione Lombardia del 7.09.2011 e sull'art. 2 (comma 7) delle Norme Tecniche del Documento di Piano del P.G.T. vigente.

Sulla base della richiamata normativa, l'osservante ritiene che un Piano Attuativo previsto dal Documento di Piano non possa essere considerato "conforme" al P.G.T. vigente, in quanto il Documento di Piano "non conforma i suoli" e "*non produce effetti diretti sul regime giuridico dei suoli*";

b) oltre a quanto previsto al punto a), l'osservante ritiene che la maggior Superficie territoriale prevista dal Piano di Lottizzazione non rispetti quanto indicato nel Documento di Piano del P.G.T. vigente.

### Controdeduzione

L'illegittimità di cui al punto a) non sussiste. Ciò in quanto il combinato disposto dell'art. 12 (commi 1 e 3), e dell'art. 14 (comma 1) della L.R. 12/2005 afferma chiaramente che la "conformità" dei Piani Attuativi si riferisce a tutti gli atti del P.G.T. e quindi anche al Documento di Piano. Conseguentemente la sopravvenuta nuova L. 106/2011, vedi art. 5, che attribuisce alla competenza della Giunta Comunale l'approvazione dei Piani Attuativi conformi, deve essere applicata anche ai Piani Attuativi conformi al Documento di Piano, come peraltro ribadito dalla Circolare interpretativa della Regione Lombardia del 7.09.2011 a firma sia dell'Assessore al Territorio e Urbanistica sia dal Direttore Generale.

Per quanto attiene al punto b) l'irrilevante differenza di mq 40 rispetto alla superficie dell'Ambito, deriva dal puntuale rilievo in sede di Piano Attuativo, del perimetro dello stesso e quindi non può costituire elemento di variante rispetto al Documento di Piano.

Per tali motivazioni l'osservazione non si ritiene meritevole di accoglimento.

## OSSERVAZIONE N.2:

---

P.G. 121555\_ 18.11.2011

Richiedente: Centro Culturale Ricerca di Monza

### Sintesi osservazione

L'osservante chiede:

- l'annullamento della deliberazione di adozione di Giunta Comunale n. 672 del 14.10.2011, affermando l'illegittimità dell'atto.

In particolare, l'osservante evidenzia quanto segue:

a) richiama l'attenzione sulla norma dell'art. 8 (comma 3), art. 10 (comma 5), art. 12 (commi 3 e 5) e art. 14 della L.R. 12/2005, sull'art. 5 della L. 106/2011 e sulla Circolare interpretativa della Regione Lombardia del 7.09.2011 e sull'art. 2 (comma 7) delle Norme Tecniche del Documento di Piano del P.G.T. vigente.

Sulla base della richiamata normativa, l'osservante ritiene che un Piano Attuativo previsto dal Documento di Piano non possa essere considerato "conforme" al P.G.T. vigente, in quanto il Documento di Piano "non conforma i suoli" e "*non produce effetti diretti sul regime giuridico dei suoli*";

b) oltre a quanto previsto al punto a), l'osservante ritiene che la maggior Superficie territoriale prevista dal Piano di Lottizzazione non rispetti quanto indicato nel Documento di Piano del P.G.T. vigente.

### Controdeduzione

L'illegittimità di cui al punto a) non sussiste. Ciò in quanto il combinato disposto dell'art. 12 (commi 1 e 3), e dell'art. 14 (comma 1) della L.R. 12/2005 afferma chiaramente che la "conformità" dei Piani Attuativi si riferisce a tutti gli atti del P.G.T. e quindi anche al Documento di Piano. Conseguentemente la sopravvenuta nuova L. 106/2011, vedi art. 5, che attribuisce alla competenza della Giunta Comunale l'approvazione dei Piani Attuativi conformi, deve essere applicata anche ai Piani Attuativi conformi al Documento di Piano, come peraltro ribadito dalla Circolare interpretativa della Regione Lombardia del 7.09.2011 a firma sia dell'Assessore al Territorio e Urbanistica sia dal Direttore Generale.

Per quanto attiene al punto b) l'irrilevante differenza di mq 40 rispetto alla superficie dell'Ambito, deriva dal puntuale rilievo in sede di Piano Attuativo, del perimetro dello stesso e quindi non può costituire elemento di variante rispetto al Documento di Piano.

Per tali motivazioni l'osservazione non si ritiene meritevole di accoglimento.



### OSSERVAZIONE N.3:

---

P.G. 121558\_18.11.2011

Richiedente : Circolo Legambiente Alexander Langer

#### Sintesi osservazione

L'osservante chiede:

- l'annullamento della deliberazione di adozione di Giunta Comunale n. 672 del 14.10.2011, affermando l'illegittimità dell'atto.

In particolare, l'osservante evidenzia quanto segue:

a) richiama l'attenzione sulla norma dell'art. 8 (comma 3), art. 10 (comma 5), art. 12 (commi 3 e 5) e art. 14 della L.R. 12/2005, sull'art. 5 della L. 106/2011 e sulla Circolare interpretativa della Regione Lombardia del 7.09.2011 e sull'art. 2 (comma 7) delle Norme Tecniche del Documento di Piano del P.G.T. vigente.

Sulla base della richiamata normativa, l'osservante ritiene che un Piano Attuativo previsto dal Documento di Piano non possa essere considerato "conforme" al P.G.T. vigente, in quanto il Documento di Piano "non conforma i suoli" e "*non produce effetti diretti sul regime giuridico dei suoli*";

b) oltre a quanto previsto al punto a), l'osservante ritiene che la maggior Superficie territoriale prevista dal Piano di Lottizzazione non rispetti quanto indicato nel Documento di Piano del P.G.T. vigente.

#### Controdeduzione

L'illegittimità di cui al punto a) non sussiste. Ciò in quanto il combinato disposto dell'art. 12 (commi 1 e 3), e dell'art. 14 (comma 1) della L.R. 12/2005 afferma chiaramente che la "conformità" dei Piani Attuativi si riferisce a tutti gli atti del P.G.T. e quindi anche al Documento di Piano. Conseguentemente la sopravvenuta nuova L. 106/2011, vedi art. 5, che attribuisce alla competenza della Giunta Comunale l'approvazione dei Piani Attuativi conformi, deve essere applicata anche ai Piani Attuativi conformi al Documento di Piano, come peraltro ribadito dalla Circolare interpretativa della Regione Lombardia del 7.09.2011 a firma sia dell'Assessore al Territorio e Urbanistica sia dal Direttore Generale.

Per quanto attiene al punto b) l'irrilevante differenza di mq 40 rispetto alla superficie dell'Ambito, deriva dal puntuale rilievo in sede di Piano Attuativo, del perimetro dello stesso e quindi non può costituire elemento di variante rispetto al Documento di Piano.

Per tali motivazioni l'osservazione non si ritiene meritevole di accoglimento.